

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:  
dott. Donato Maria Fino Presidente  
dott. Riccardo Patumi Consigliere  
dott. Ivano Malpesi Primo Referendario relatore  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44925 promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di:

OMISSIS, rappresentata e difesa in forza di delega agli atti dagli avv. Savino Tanzi e Isacco Sergio Onofri;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 13 febbraio 2019, con l'assistenza del Segretario Verdini, il relatore Primo Referendario Ivano Malpesi, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico De Nicolo e l'Avv. Savino Tanzi per la convenuta OMISSIS;

MOTIVAZIONE

1. Con atto regolarmente notificato la Procura regionale ha citato in giudizio OMISSIS per sentirla condannare al pagamento, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della somma complessiva di € 175.741,31, oltre ad accessori del credito, a titolo di risarcimento del danno erariale sofferto dal predetto Ente.

Risulta dagli atti che con segnalazione del 25 novembre 2015 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di OMISSIS, notiziava la Procura Regionale contabile in ordine allo svolgimento, in costanza di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza, di prestazioni professionali extra-istituzionali da parte della signora OMISSIS, assistente amministrativa di ruolo presso il Liceo scientifico "OMISSIS.

Le verifiche svolte dall'Ispettorato della Funzione Pubblica e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di OMISSIS, ai sensi dell'art. 1 co. 56 e seg. della legge 662/1996 e degli artt. 53 e 60 del decreto legislativo 165/2001 (i cui esiti venivano comunicati al Dirigente scolastico dell'istituto con nota riservata dell'Ispettorato della Funzione Pubblica dell'11 giugno 2015), avevano infatti accertato, a carico della predetta, lo svolgimento, nel corso degli anni dal 2005 al 2013, di vari incarichi professionali di amministrazione condominiale e gestione immobiliare, dettagliatamente descritti nella suddetta nota, per i quali aveva percepito compensi per l'importo totale di € 175.741,31.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna aveva sollecitato la convenuta a regolarizzare la propria posizione, mediante riversamento all'amministrazione degli emolumenti percepiti per l'attività non autorizzata, con due diffide, rispettivamente nel luglio e nell'ottobre 2015 (la prima

per l'importo sopra indicato, e la seconda al netto delle ritenute d'acconto), che non avevano sortito effetto, cosicché si rendeva necessaria, previ gli incumbenti istruttori che non consentivano il superamento dei motivi di addebito, la proposizione da parte della Procura contabile dell'azione oggetto del giudizio.

L'attore pubblico nel proprio atto introduttivo contesta alla sig. OMISSIS la violazione dell'articolo 53 comma 7 del decreto legislativo 165/2001, che stabilisce il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, sanzionandone l'inosservanza con l'obbligo di riversamento del compenso, da parte dell'erogante o in difetto del percettore, a favore del bilancio dell'amministrazione di appartenenza, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Nell'assunto attoreo la previsione è stata rafforzata dal disposto del comma 7 bis del predetto art. 53 del T.U.P.I., introdotto dalla legge n. 190/2012, che ha configurato l'omesso riversamento quale ipotesi di responsabilità erariale tipica, rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti.

L'attività svolta dalla OMISSIS non sarebbe mai stata comunicata e tantomeno autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, e avrebbe altresì rivestito carattere professionale abituale, come attestato dal possesso di partita IVA sin dall'anno 2004, in violazione quindi del dovere di esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno.

2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 24 gennaio 2019, con la quale eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, a favore del Giudice ordinario (Tribunale) di OMISSIS. La domanda formulata dalla Procura regionale sarebbe infatti circoscritta alla sola obbligazione di riversamento, ex art. 53 comma 7 citato, in assenza di un vero e proprio danno erariale, e non giustificerebbe quindi il radicamento della giurisdizione contabile, secondo alcuni precedenti delle Sezioni Unite della Cassazione.

La stessa sarebbe in ogni caso affetta da prescrizione integrale, decorrente dal momento di percezione dei compensi, anno per anno, non essendo individuabile nella fattispecie alcun occultamento doloso del fatto dannoso da parte della dipendente, che aveva sempre dichiarato gli emolumenti conseguiti all'amministrazione finanziaria, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione antecedenti all'invito a dedurre, notificatole dalla Procura il 16/3/2018. Le precedenti diffide al riversamento provenivano infatti dall'Ufficio Scolastico Regionale, soggetto che secondo l'assunto difensivo non sarebbe legittimato alla tutela del credito risarcitorio erariale.

Collocandosi le medesime rispettivamente nel luglio e nel novembre 2015, dovrebbe essere in ogni caso rilevata una prescrizione parziale del credito, coprente tutti i compensi percepiti sino al 2010.

Nel merito, la convenuta contesta la domanda attorea chiedendone il rigetto, per mancanza del requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, avendo ella ignorato la necessità di una previa autorizzazione allo svolgimento dei propri incarichi extra-istituzionali, che avrebbe sempre svolto in buona fede e al di fuori dell'orario di lavoro, in assenza di qualsivoglia regolamentazione da parte dell'Ufficio scolastico provinciale di OMISSIS.

La condanna, in ultima e gradata istanza, dovrebbe comunque essere circoscritta alle sole somme percepite al netto delle imposte già corrisposte a titolo di ritenuta d'acconto.

All'udienza pubblica le parti hanno sostanzialmente richiamato i propri atti e le conclusioni formulate, e la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via pregiudiziale, va scrutinata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta (ma se del caso rilevabile anche d'ufficio) in ordine alla sussistenza della giurisdizione contabile in ordine ai fatti contestati, quantomeno sino alla data del 6 novembre 2012 di entrata in vigore della legge n. 190/2012, che ha introdotto il comma 7 bis dell'art. 53 D. lgs. n. 165/2001.

La parte invoca a sostegno del proprio assunto alcune recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 19/1/2018 n. 1415; 28/5/2018 n. 13239; 9/3/2018 n. 5789; 3/8/2018 n. 20533).

Tali pronunciamenti non risultano scalfire il convincimento già espresso sul punto da questo Collegio con la sentenza n. 125/2018, che si ritiene di ribadire, secondo il quale il comma 7-bis del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla legge n. 190 del 2012) è norma di natura non innovativa, ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 22688 del 2 novembre 2011), tendente a radicare in capo alla Corte dei conti la giurisdizione in materia, escludendo quella del giudice ordinario propugnata da altro minoritario indirizzo (Sez. Lombardia, n. 31 del 27 gennaio 2012, riformata in appello da Sez. I, n. 406 del 13 marzo 2014), sulla base di una qualificazione della pretesa in chiave civilistica-lavoristica.

La stessa Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 25975 del 31.10.2017, ha d'altro canto recentemente affermato in modo condivisibile che: *“la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull'esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all'amministrazione di appartenenza, essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 bis, poiché questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile”*.

Come ritenuto dalla Prima Sezione Centrale di Appello di questa Corte, con la sentenza n. 97 del 2018, *“la medesima Suprema Corte di Cassazione, con decisioni a Sezioni Unite n. 8688 del 2017 e, in precedenza, n. 19072/2016, sembra avere abbracciato la soluzione contraria; ma un'analisi più approfondita delle citate pronunce rileva la diversità delle fattispecie concrete alla base dell'esame di legittimità. Esse, infatti, riguardavano l'opposta ipotesi nella quale era stata l'Amministrazione di appartenenza a citare in giudizio il dipendente davanti al G.O. per il mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti, ovvero il dipendente, al quale erano state effettuate trattenute stipendiali, a rivolgersi al G.O. per tutelare l'integrità del compenso percepito. In tale contesto, dunque, nessuna azione della Procura contabile era stata iniziata e, pertanto, è evidente che non si poneva, in concreto, alcun problema di giurisdizione concorrente... In completa adesione alla richiamata giurisprudenza affermativa della giurisdizione di questa Corte anche antecedentemente alla ripetuta modifica normativa, che deve, conclusivamente, essere ritenuta meramente ricognitiva di un disposto normativo già affermato, il motivo deve essere respinto”* (in termini, anche Sez. II App., 26.10.2016 n. 1098).

Il Collegio, sul presupposto che la questione di giurisdizione è regolata dall'oggetto della domanda, concernente il risarcimento di un danno erariale e la deduzione di specifici profili dello stesso, attinenti al mancato rispetto di prescrizioni strumentali al corretto esercizio delle mansioni di dipendente pubblico (cfr. Cass. S.U., 22.12.2015 n. 25769; C. conti, Sez. giur. Piemonte, 16/4/2018 n. 35), e che l'indagine, sul punto, va condotta con riguardo ai fatti allegati dall'attore e prescinde dalle questioni sulla proponibilità della domanda stessa, oggetto del giudizio di merito (Cass. SS.UU. n. 4805/2005; n. 1470/1994), ritiene, anche alla luce della richiamata pronuncia della Sezione centrale di appello, di confermare dunque il proprio orientamento in ordine alla sussistenza della giurisdizione nel giudizio *de quo*.

L'azione, diversamente dai casi di cui alle richiamate pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, è stata infatti iniziata dalla Procura contabile e non dall'Amministrazione di appartenenza avanti al G.O., per far valere specificamente un danno erariale, derivante dalla violazione del divieto di svolgere attività incompatibili, quale fonte di responsabilità amministrativa tipizzata.

L'obbligo di riversamento del compenso percepito, a fronte di tali attività, è previsto in altri termini anche al fine di ristorare, attraverso una modulazione predefinita per legge del conseguente danno, l'alterazione delle prestazioni del dipendente ed il disservizio cagionato al buon andamento dell'attività amministrativa complessivamente considerata, e costituisce il fatto generatore dell'interesse ad agire in capo alla Procura contabile, radicando la giurisdizione di questa Corte (cfr. C. conti, Sez. I Appello, 25/6/2018 n. 255).

4. Va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione del credito erariale formulata dalla parte convenuta.

L'art. 1 comma 2 L. n. 20/1994 prevede che la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero nel caso del suo occultamento doloso, dalla data della scoperta.

Al proposito si deve osservare che, se è vero che i compensi indebiti sono stati percepiti a partire dal 2005, è però altresì indubbio che la decorrenza della prescrizione va individuata, secondo i principi generali, nel momento in cui il fatto dannoso è divenuto conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza (c.d. criterio della conoscibilità obiettiva).

La decorrenza del termine di prescrizione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non può quindi identificarsi con il semplice compimento di una condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, ma va ancorata al momento di riconoscibilità all'esterno della condotta produttiva di danno e di concreta possibilità di esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, ex art. 2935 c.c. (C. conti, sez. II App., 23/10/2018 n. 611). La conoscibilità va inoltre identificata con la completa esteriorizzazione del danno, che acquista rilevanza al momento dell'astratta possibilità di percezione all'esterno in termini obiettivi e di rapportabilità causale (Cass., S.U., nn. 581 e 583/2008).

I medesimi principi sono stati d'altro canto già espressi da questa stessa Sezione, in riferimento ad una fattispecie di attività extramoenia non autorizzata svolta da un docente universitario (sentenza n. 137 del 29/09/2014; in termini anche Sez. giur. Puglia, 18/10/2018 n. 708).

Ne deriva che nel caso di specie, trattandosi di attività extra-istituzionali che la convenuta non ha pacificamente mai comunicato all'amministrazione di appartenenza, e che questa non aveva modo di conoscere altrimenti, appare ben evidente, alla luce del basilare parametro dell'art. 2935 c.c., alla cui stregua va letto l'art. 1, co. 2 della legge 14.1.1994 n. 20, che la percepibilità, intesa come "conoscibilità obiettiva" del danno erariale arrecato all'amministrazione danneggiata, vada collocata al momento della comunicazione al Dirigente scolastico degli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato della Funzione Pubblica e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di OMISSIS, e quindi nel giugno 2015.

Nessuna rilevanza, in termini di antecedente conoscibilità, rivestono infatti le dichiarazioni fiscali dei compensi effettuate dalla OMISSIS all'amministrazione finanziaria, essendo dirette ad ente diverso da quello titolare del diritto al risarcimento del danno, ed avendo le suddette una finalità assolutamente estranea (concernente il solo adempimento degli obblighi tributari) a quella relativa alla comunicazione e all'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali incompatibili.

Rispetto all'effettivo momento di oggettiva conoscibilità della condotta dannosa, come sopra individuato nel giugno 2015, appare dunque assolutamente tempestiva l'iniziativa della Procura contabile, attraverso la notifica dell'invito a dedurre e del successivo atto di citazione in giudizio, anche a non voler tenere conto (immotivatamente, attesa la piena legittimazione dell'amministrazione interessata) delle diffide medio tempore inviate per ottenere il riversamento dei compensi, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

5. Nel merito, occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo vigente in materia.

Il citato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che *“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989 n. 117 e dall’art. 1 comma 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 n. 662...(omissis) ...I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali...”*.

Il richiamato art. 60 del d.p.r. n. 3 del 1957 precisa che *“L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro...”*.

Il comma 7 dell’art. 53 T.U.P.I. aggiunge che *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi....In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Il rapporto di lavoro pubblico è dunque storicamente caratterizzato da un regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico a tempo pieno è tendenzialmente preclusa la possibilità di svolgere attività extra-lavorative.

La ratio di tale divieto va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico (*“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*, art.98 Cost.), finalizzato a preservare le energie del lavoratore e a tutelare il buon andamento della p.a.

Ciò perché la prestazione di attività lavorative supplementari, non previamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza, *“incide negativamente sulle prestazioni lavorative rese presso la struttura pubblica nei cui confronti l’interessato ha l’obbligo di dedicarsi completamente”* (Corte dei Conti, Sez. giur. Marche, n. 108 e 109/2012).

La violazione delle citate disposizioni, attraverso la prestazione di attività non autorizzate, costituisce dunque fonte di responsabilità amministrativa, in quanto tali prescrizioni sono preordinate a garantire il proficuo svolgimento delle mansioni dei pubblici dipendenti, attraverso il previo controllo dell’Amministrazione sulla possibilità, per gli stessi, d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d’istituto (Cass., S.U., ord. n. 22688/2011 cit.; S.U., 22/12/2015 n. 25769).

Ad ulteriore conferma dell’assunto, e con contenuto peraltro non innovativo ma ricognitivo (cfr. Cass. S. U., n. 25769/2015 cit.), è intervenuta, come ricordato, la legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione) che, con l’articolo 1, comma 42, ha introdotto l’articolo 7 bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sancendo espressamente che *“L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”*.

6. Ciò posto, è pacifico e incontestato che, nel caso di specie, la convenuta abbia esercitato per lungo tempo l'attività di amministratore condominiale, con il possesso di partita I.V.A., senza mai comunicare all'amministrazione di appartenenza tale suo impegno parallelo e senza richiedere alcuna autorizzazione al suo svolgimento: è dunque integrata sul piano oggettivo la descritta condotta antigiuridica.

Sul piano soggettivo appare ragionevole ritenere la piena consapevolezza in capo ad un esperto dipendente dell'Amministrazione scolastica, con plurimi anni di anzianità di servizio, che lo svolgimento di prestazioni continuative non autorizzate, comportanti la titolarità di uno studio di amministrazione e gestione di immobili per conto terzi ed il possesso di partita IVA, rappresenta una palese violazione della disciplina sulle incompatibilità relative al proprio rapporto di pubblico impiego.

La condotta può quindi qualificarsi come dolosa, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr. C. conti, Sez. giur. Piemonte, n. 7/2017 e n. 93/2016, nonché giurisprudenza ivi richiamata), in virtù del chiaro dettato normativo, richiamato anche dall'art. 92 del codice disciplinare del personale dell'amministrazione scolastica e dal relativo CCNL 27/11/2007 (cfr. C. conti, sez. III, 24.8.2015 n.415; sez. Calabria, 24.11.2014 n.266; id., 20.8.2012, n.239), per aver violato scientemente e per un periodo protratto nel tempo i propri doveri di servizio.

A riprova di tali considerazioni depone altresì il rilievo che, seppur tardivamente, la dipendente nel corso del 2014, antecedentemente a qualunque contestazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, si sia finalmente determinata ad optare per un regime di lavoro a tempo parziale al 50%, che sapeva (o poteva agevolmente sapere) compatibile con lo svolgimento di attività esterne.

7. Il conseguente danno erariale, come si è detto, giusto il disposto dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, è quantificabile nel compenso percepito per le prestazioni incompatibili, il quale deve essere riversato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Nella specie, appare pacifico e incontestato, ed è comunque comprovato in atti, che la Sig.ra OMISSIS abbia percepito nel periodo oggetto di giudizio, a fronte delle attività extra-istituzionali non autorizzate, le somme specificamente dedotte dalla Procura erariale, complessivamente pari ad € 175.741,31 lordi.

In tale misura deve dunque essere liquidato il danno erariale a carico della convenuta, trattandosi di una modulazione predefinita per legge (cfr. C. conti, Sez. I Appello, n. 255/2018 cit.; Sez. giur. Veneto, n. 118/2016).

La condanna della convenuta deve inoltre essere commisurata agli interi compensi percepiti, al lordo delle imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali, dal momento che, analogamente a quanto già argomentato in tema di conoscibilità del danno, i versamenti di natura tributaria e previdenziale, così come le relative dichiarazioni, costituiscono adempimenti di obblighi di legge che gravano direttamente sul percettore e attengono a rapporti giuridici del tutto diversi (quanto a contenuto e soggetti) rispetto a quello intercorrente tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza (cfr. questa Sez., n. 192/2017; Sez. I App. n. 240/2018; Sez. Campania 14/1/2010 n. 14; Sez. Liguria 29/3/2013 n.50; Sez. Puglia 27/11/2013 n.1558).

Non rilevano inoltre in questa sede eventuali richieste difformi provenienti dall'Amministrazione, non essendo questo Giudice vincolato alle indicazioni della stessa, ma al solo oggetto della domanda (cfr. Sez. App. Sicilia, 15/6/2017 n. 74).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, definitivamente pronunciando:

Accoglie la domanda attorea come da motivazione e condanna la convenuta OMISSIS al pagamento, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della somma di €175.741,31 (euro centosettantacinquemilasettecentoquarantuno/31) a titolo di risarcimento del danno erariale, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalla scadenza delle singole annualità di percezione degli emolumenti sino al deposito della presente sentenza, ed agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 263,89 (duecentosessantatre/89).

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto/i, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2019.

L'Estensore Il Presidente

F.to Ivano MALPESI F.to Donato Maria FINO

Depositata in Segreteria il giorno 11 aprile 2019

Per il Direttore di Segreteria

F.to Gerardo VERDINI

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del convenuto, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli eventi causa.

Bologna lì 11 aprile 2019

Per il Direttore della Segreteria

F.to Gerardo VERDINI